



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO VII

Roma,

14 GIU. 2006

Prot. Nr **0044654**
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

- Alla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Segretariato Generale
- A TUTTI I MINISTERI
- All' AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO
- A tutti gli UFFICI CENTRALI
DEL BILANCIO PRESSO I
MINISTERI
- All' U.C.R. presso
L'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO
- Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
- e p.c. Alla CORTE DEI CONTI
- All'ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – finanziaria 2006 – Applicazione delle disposizioni concernenti spese di personale.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti da parte di pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 266/2005 – legge finanziaria 2006 – si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti ad integrazione di quelli contenuti nella circolare n. 7 del 10 febbraio 2006.

2

Commi 9 - 10 - Spese per studi e consulenze – spese per rappresentanza, pubblicità, ecc .

In ordine alle Amministrazioni destinatarie del comma 9 si fa presente che, avendo la disposizione annoverato tra le esclusioni oltre alle Università e agli enti di ricerca anche gli organismi equiparati, rimangono escluse dalla applicazione della stessa la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, considerato che trattasi di istituzioni nazionali di alta cultura, formazione e ricerca rivolte a soggetti interni ed esterni, pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale, aventi una connotazione accademica di tipo universitario.

Sono, altresì, da escludere dall'applicazione del comma 9 le Accademie militari, la Scuola di applicazione della Guardia di Finanza, l'Istituto Superiore di polizia e la Scuola Ufficiale carabinieri, i cui esami sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie ai sensi delle leggi n. 169/90 e n. 168/1991 nonché del D.P.R. n. 341/1982.

Relativamente alle prestazioni che vanno escluse dal campo di applicazione del citato comma 9 si rinvia alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.23 del 14 giugno 2005 in materia di applicazione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). In particolare, si rappresenta che nella spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non rientra quella sostenuta per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, le consulenze strettamente necessarie per l'espletamento dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione in giudizio.

In materia di contratti di consulenza a liberi professionisti si richiamano, poi, i principi contenuti nella deliberazione n. 6/05 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti, nel senso che le amministrazioni possono avvalersi di consulenze esterne solo in casi sporadici ed eccezionali ed adeguatamente motivati. In particolare, ove l'amministrazione sia dotata di un proprio servizio legale, l'attività difensiva deve essere istituzionalmente svolta dallo stesso ufficio. Pertanto, il conferimento esterno è da ritenere necessitato, nella sola ipotesi in cui l'amministrazione non sia dotata di propri uffici legali. Tuttavia anche in tali casi il ricorso a professionisti esterni dovrà essere adeguatamente motivato, sia con riguardo al curriculum del conferitario, sia con riguardo alla natura della controversia ed al suo probabile esito.

Circa , poi, la limitazione di spesa posta dal comma 10 si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n. 7 del 10 febbraio 2006. Si rammenta, comunque, che anche gli atti di spesa relativi ai commi 9 e 10 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 173.

Commi 48 - 49 – Versamento accantonamento enti pubblici.

Le disposizioni in esame prevedono – tra l'altro - che le somme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato da ciascun ente entro il 30 giugno 2006.

In merito si precisa che le predette somme, risultanti dai conti consuntivi al 31 dicembre 2002, dovranno essere versate come stabilito dal comma 48.

Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni scolastiche.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul divieto di approvazione previsto dal comma 49, che comporta la responsabilità personale degli amministratori circa l'adempimento dell'obbligo di versamento di cui al comma 48, per il quale è richiesta esplicita dichiarazione nella relazione sulla gestione.

Commi 53 - 55 - Riduzione del 10 per cento trattamento economico Sottosegretari di Stato.

Si chiarisce che la riduzione del 10% si applica anche al trattamento economico dei Vice Ministri, atteso che ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988 e successive modificazioni il titolo di Vice Ministro è strettamente connesso alla nomina di Sottosegretario di Stato e non rileva ai fini del relativo trattamento economico che è lo stesso di quello del Sottosegretario di Stato.

Commi 56 - 57 – Riduzione compensi per consulenze.

Premesso che devono considerarsi destinatarie della riduzione del 10% le consulenze attivate dalle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, si fa presente che sono soggetti alla anzidetta riduzione tutti gli incarichi di consulenza, ivi compresi quelli relativi a prestazioni professionali conferiti per assolvimento di obblighi di legge, di rappresentanza in

2

giudizio e patrocinio legale nonché gli incarichi di consulenza connessi alle procedure di appalto e alla esternalizzazione di servizi, anche se attribuiti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono, altresì, soggetti alla predetta riduzione i compensi, le indennità, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate riconosciute ai singoli componenti di strutture tecniche operanti all'interno delle Amministrazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione gerarchica, il cui compenso è commisurato all'impegno garantito dal singolo ed alla specifica prestazione professionale.

Si fa presente che per la determinazione del limite di spesa previsto dal comma 57, in base al quale ciascuna Amministrazione non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano "d'importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005" ridotto del 10%, va fatto esclusivo riferimento alla competenza dell'esercizio 2005 e non anche alle somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi diversi.

Commi 58 - 59 - 60 - Decurtazione del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni ed altre utilità di organi di indirizzo, direzione e controllo.

La dizione letterale della disposizione - componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati - porta a considerare che la riduzione del 10% riguardi le indennità, i compensi ed i trattamenti comunque denominati spettanti per la partecipazione alla generalità degli organi collegiali operanti, sia pure con carattere temporaneo, nelle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò posto, in base al disposto normativo sono da ridurre del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, i compensi dovuti in base a provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi ai componenti degli organi pluripersonali o comunque collegiali - organi decisionali, di gestione, di controllo, di consulenza e consultivi - operanti nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti da queste controllate.

Pertanto, considerato che la finalità della norma è quella di incidere sul compenso aggiuntivo erogato e non già sul trattamento retributivo di servizio dovuto in applicazione dell'art. 24 del d.lgs n. 165/2001 e delle norme contrattuali, la riduzione non opera nei confronti dei pubblici dipendenti componenti degli organi collegiali il cui trattamento economico è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.



La riduzione opera anche nei confronti degli organi monocratici i cui compensi o parte di essi hanno natura indennitaria e non prettamente retributiva.

Il comma 59 stabilisce che nel triennio 2006-2008 gli importi dei predetti emolumenti non sono suscettibili di incremento rispetto a quelli risultanti alla data del 30 settembre 2005 ridotti del 10 %.

Si rappresenta che per “importi risultanti alla data del 30 settembre 2005” devono intendersi le somme previste da disposizioni legislative o regolamentari di competenza dell’esercizio 2005, con esclusione, pertanto, di somme dovute a titolo di arretrati.

Si ravvisa necessario segnalare che le anzidette disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ed agli enti comunque sottoposti a vigilanza delle amministrazioni stesse.

Il comma 60 al primo alinea chiarisce che le anzidette disposizioni si applicano con le medesime modalità anche sul compenso dovuto ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario ed ai membri degli organismi collegiali il cui trattamento economico è rapportato a quello del SECIT (Commissione impatto ambientale, ecc).

La sola differenza tra la riduzione prevista dal comma 60 e quella di cui ai commi 58 e 59 è che, mentre la somma derivante dall’applicazione di questi ultimi dovrà essere versata all’Entrata del bilancio dello Stato - capo 27, capitolo 3367, per essere destinata al Fondo per le politiche sociali - quella connessa all’applicazione del comma 60 è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Comma 62 – Organi di autogoverno.

La norma riduce in via generale del 10% i compensi fruiti in base alla vigente normativa da tutti i componenti degli organi di autogoverno delle diverse magistrature e del CNEL indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Pertanto, al fine di evitare che la riduzione possa incidere sui trattamenti economici già in godimento, la disposizione precisa che tale riduzione non trova applicazione sul trattamento di servizio.

Pertanto, nei confronti dei magistrati e dei dipendenti pubblici componenti i predetti organi, la riduzione del 10% opera solamente sulla quota eccedente il trattamento economico complessivo di cui essi risultino essere provvisti all’atto della nomina.

7
—

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, invece, va assoggettato a riduzione l'intero ammontare del compenso.

Si rappresenta che, analogamente a quanto evidenziato con riferimento ai commi 57 e 59, per l'individuazione dell'importo complessivo "erogato nel corso del 2005" da prendere a base per l'applicazione della riduzione del 10%, occorre fare riferimento all'ammontare delle somme erogate nel corso del 2005 e di pertinenza dell'anno stesso, con esclusione di eventuali arretrati, nonché a quelle erogate nell'anno 2006 ma di competenza dell'anno 2005 o comunque afferenti a questo ultimo esercizio.

Commi da 189 a 196- Contrattazione integrativa.

Le disposizioni sono rivolte a contenere la spesa derivante dalla contrattazione integrativa, che a livello generale ha fatto registrare incrementi non compatibili con gli obiettivi di crescita delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.

In particolare il comma 189 dispone un tetto di crescita dei Fondi destinati al trattamento economico di tutto personale soggetto alla predetta contrattazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d.lgs. n. 300/1999 e successive modificazioni, degli Enti pubblici non economici inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 (CNIPA, ENAC, UNIONCAMERE, ENEA, CNEL, ASI, ecc.) e delle Università.

A tal fine stabilisce che, a decorrere dal 2006, l'ammontare dei fondi non può essere superiore a quello di pertinenza dell'anno 2004, negli importi certificati dai competenti organi di controllo e ciò a prescindere dall'anno di iscrizione in bilancio o di erogazione.

Alla determinazione di detto ammontare non concorrono le risorse non utilizzate relative ai fondi degli esercizi 2003 e pregressi che per non essere state totalmente o parzialmente erogate negli esercizi di competenza sono state riscritte in bilancio nell'anno 2004, in applicazione delle specifiche previsioni contrattuali.

Si ritiene opportuno evidenziare che la disposizione garantisce la parte fissa dei fondi 2004 anche nel triennio 2006-2008, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a condizione che i relativi importi non siano già confluiti nei fondi stessi nell'anno 2003.

Pertanto, ai fini della determinazione della predetta quota fissa sono da escludere tutte le voci variabili a prescindere dalla fonte normativa o finanziaria da cui traggono origine; voci che comunque concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo del fondo 2004, da prendere a riferimento.

Il comma 190 stabilisce che non possono essere costituiti fondi in assenza di certificazione da parte degli organi di controllo con riferimento ai due anni precedenti alla costituzione del fondo stesso –ad esempio la costituzione del fondo per l'anno 2006 va accompagnata dall'avvenuta certificazione da parte degli organi di controllo della consistenza dei fondi relativi agli anni 2004-2005-.

Al fine, poi, di evitare che possano comunque scaturire oneri indiretti a carico dell'Amministrazione, il comma 192 chiarisce che tutte le risorse aggiuntive, ivi comprese quelle derivanti da rinnovi contrattuali o da riassegnazioni a qualsiasi titolo previste devono, confluendo nel fondo, coprire anche gli oneri a carico dell'Amministrazione, ancorché la spesa sia imputabile ad un diverso capitolo di bilancio.

Il comma 193 conferma che i fondi finanziano le progressioni economiche all'interno delle aree di inquadramento. Pertanto le relative risorse vanno portate in detrazione delle somme annualmente utilizzate per la contrattazione integrativa per essere assegnate al capitolo degli stipendi fino alla data del passaggio da un' area o da una categoria all'altra ovvero fino alla cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno usufruito. A decorrere dalle anzidette date i predetti importi sono riassegnati ai fondi stessi, in base alla vigente normativa contrattuale.

Infine, il comma 194 prevede che la determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa e conseguentemente ai fondi subisce l'influenza dei processi di rideterminazione delle piante organiche e delle norme limitative delle assunzione di personale a tempo indeterminato.

Le disposizioni in parola non trovano applicazione per le istituzioni scolastiche e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, atteso che tali istituzioni per la determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa devono applicare i parametri espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Comma 197 – Compensi per lavoro straordinario.

La norma, nel triennio 2006-2008, riduce del 10%, rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004, gli stanziamenti dei compensi per lavoro straordinario del personale in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d.lgs. n.300/1999.

La riduzione va operata con riferimento agli stanziamenti iniziali, escluse eventuali integrazioni e non trova applicazione sugli stanziamenti relativi alle categorie di personale espressamente individuate dalla disposizione stessa.

Commi 207 - 208 – Compensi per incarichi professionali.

Le disposizioni chiariscono che la quota percentuale da destinare all'incentivazione del personale derivante dall'applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni (non superiore al 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro) da ripartire tra i dipendenti che partecipano alla formazione e realizzazione del progetto è comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Pertanto, dall'applicazione del citato art. 18 non possono derivare oneri diretti o indiretti a carico delle singole Amministrazioni.

L'anzidetto principio trova applicazione anche per le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali di cui è destinatario il personale dell'avvocatura interna.

Commi 210 - 211 – Equo indennizzo.

La norma prevede che ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di equo indennizzo ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nei casi di perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio va considerato esclusivamente lo stipendio tabellare in godimento all'atto di presentazione della domanda. Pertanto, sono da escludere dal computo tutte le altre voci retributive rientranti nel trattamento economico fisso e, comunque, tutti i trattamenti accessori anche se aventi carattere fisso e continuativo.

Tale criterio di calcolo trova applicazione per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Comma 212 – Indennità e compensi rivalutabili in relazione al costo della vita.

La norma proroga anche per il triennio 2006-2008 il divieto di procedere all'aggiornamento dei compensi, indennità, rimborsi spesa e degli emolumenti comunque denominati soggetti ad incremento in relazione all'aumento del costo della vita; divieto già previsto dall'art. 36 della legge n. 289/2002.

Commi 213- 214- 215- 216 – Indennità di trasferta.

Il comma 213 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L.Lgt. n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori dalla capitale.

Al fine di pervenire ad una uniforme regolamentazione della materia nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale docente di ogni ordine e grado, il comma 213 contestualmente abroga le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi al personale della carriera diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Si fa presente che nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate la diaria è stata ripristinata dall'art. 39 undetricies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n.51.

Il comma 214 ha specificato, altresì, che tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e gli Enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto medesimo, per i quali non trova diretta applicazione l'anzidetta soppressione dovranno, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, adeguare ai rispettivi ordinamenti al fine di renderli omogenei alla nuova disciplina.

Il comma 215, nel far salve tutte le indennità collegate o rapportate all'indennità di trasferta, tra cui l'indennità dovuta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al personale della carriera prefettizia e di magistratura nei casi di trasferimento

2

d'autorità (legge n. 86/2001 – Legge n. 97/1979 – Legge n. 133/1998), prevede che le stesse rimangono fissate nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge – 1° gennaio 2006.

Si ritiene utile chiarire che, in base allo specifico disposto normativo, la soppressione è da riferire esclusivamente alla diaria per le missioni all'interno del territorio nazionale e, conseguentemente, la stessa non ha effetti diretti o indiretti sui benefici economici previsti da specifiche disposizioni normative o contrattuali per alcune categorie di personale, atteso che in tali casi la diaria di missione costituisce esclusivamente il parametro di base per determinare emolumenti aventi natura e finalità specifica.

Nei casi di missione o di viaggio di servizio all'estero effettuati con mezzo aereo ai dipendenti pubblici, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalla carriera di appartenenza, la spesa di viaggio va rimborsata nel limite del costo della classe economica. Tenuto conto delle finalità del comma 216, si evidenzia che ove per la stessa tratta vengano praticate dalla compagnia utilizzata, per la classe economy, diverse tariffe, va fatto riferimento al prezzo più basso.

Stante il disposto tassativo del predetto comma, la limitazione si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate e superiori.

Per quanto sopra, dal 1° gennaio 2006 ai dipendenti in missione fuori dalla sede di servizio all'interno del territorio nazionale continuano ad essere rimborsate le spese di viaggio, di pernottamento e di consumo dei pasti nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia. mentre non è dovuta l'indennità di trasferta in misura intera o oraria.

Comma 217 – Personale Ministero affari esteri.

La norma sopprime il particolare beneficio di cui era destinatario il personale dell'area C del Ministero degli Affari Esteri, in applicazione dell'art. 3, secondo comma, del R.D. n. 941/1926 e successive modificazioni.

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2006 agli interessati nei casi di missione isolata all'estero la diaria compete nelle misure di cui al D.M. 13 gennaio 2003, senza cioè l'incremento del 30%.

Tale incremento continua, invece, a trovare applicazione con le modalità in atto vigenti per le fattispecie previste dal primo comma dello stesso articolo, non avendo tale comma subito modifiche.

Commi 219 – 220 – 221- Rimborso spese di cura.

Al fine di pervenire ad una uniforme disciplina in materia di rimborso delle spese di cura ed equo indennizzo per tutti i dipendenti pubblici, ivi compreso il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare il comma 219 riformula l'art. 68, comma ottavo, del D.P.R. n. 3/1957 nel senso che pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza del personale che abbia contratto una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio esclusivamente la spesa inerente alla corresponsione dell'equo indennizzo. Pertanto, rimangono escluse da ogni forma di rimborso da parte delle Amministrazioni le spese di cura comprese quelle per i ricoveri in istituti sanitari, per protesi sostenute direttamente dagli interessati senza richiedere la preventiva autorizzazione ai servizi sanitari militari ovvero al Servizio Sanitario Nazionale e per cure termali.

A tale scopo sono stati soppressi gli articoli da 42 a 47 del D.P.R. n. 686/1957 relativi al rimborso delle spese di cura al personale civile, la legge n. 1140/1957 ed i relativi decreti attuativi della legge stessa nonché le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ovvero nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che pongono a carico delle singole Amministrazioni le spese di cura per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

La sola eccezione, espressamente prevista dal comma 221, opera per le spese per cura da prestare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute in territorio estero.

I commi in esame non incidono né direttamente né indirettamente sulle speciali disposizioni che regolano il servizio sanitario militare e conseguentemente sui ricoveri ospedalieri in stabilimenti militari, le cure ambulatoriali, le visite specialistiche, le cure fisiche e gli accertamenti diagnostici che l'amministrazione della Difesa in base alla vigente disciplina fornisce attraverso il proprio personale e le proprie strutture.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare massima diffusione alle presenti istruzioni.




Il Ministro

T. Roba - M. M.